

Enrico Angiolini
Gli statuti del comune di San Benedetto in Alpe (ante 1519-1727)

[A stampa in *L'alta valle del Montone* (Giornata di Studi, San Benedetto in Alpe [FC], 1° ottobre 2005), Bologna 2006 (Deputazione di storia patria per le province di Romagna, Documenti e studi, XXXVII), pp. 39-70 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti medievali", www.retimedievali.it]

L'attuale insediamento di San Benedetto in Alpe trova la sua più lontana origine nell'eremo sorto nella località detta Bifurco, posta alla confluenza tra l'Acquacheta, il fosso Troncalosso e il rio Destro e sita originariamente all'interno della diocesi faentina ¹. La sede monastica di San Benedetto, visitata almeno due volte da san Romualdo, nel 1004 e nel 1021, per cercare senza successo di introdurre una più stretta disciplina eremitica ², ricevette il 31 dicembre 1021 o 1022 – appunto “pro interventu religiosi viri domini Romualdi monaci et eremite” – la conferma dei beni da parte dell'imperatore Enrico II, che contestualmente disponeva che essa fosse disciplinata da Romualdo stesso ed osservasse la regola benedettina ³; dopo diverse donazioni della feudalità locale, e in particolare dei Guidi ⁴, quando il 28 settembre 1164 a Pavia l'imperatore Federico I prese sotto la propria protezione Guido VII dei conti Guidi, concedendogli anche “omnia regalia” nei suoi ampi possessi in Romagna e in Toscana, tra questi figuravano pure: “medietas Bifurci cum medietate sue curtis”, “dimidium patronatus abatie Sancti Benedicti in Bifurco” e il “castellum quod dicitur Sanctum Benedictum” ⁵; quindi l'11 aprile 1124 San Benedetto venne posto sotto la propria tutela da papa Callisto II, che ne confermò tutti i beni ⁶, dopo di che il 16 aprile 1126 il monastero fu privilegiato anche dagli arcivescovi di Ravenna ⁷.

¹ Cfr. in generale: E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, I, Firenze 1833 (rist., Roma 1969), p. 6; E. ROBIONY, *L'abbazia di San Benedetto in Alpe e l'Archivio Capitolare della Basilica Laurenziana di Firenze*, Firenze 1905; P. F. KEHR, *Italia pontificia*, V, *Aemilia sive provincia Ravennas*, Berolini 1911 (reimpressio phototypica, Berlin 1961), pp. 158-159; P. BANDINI, *San Benedetto in Alpe e la sua secolare abbazia*, Forlì 1934; B. CATANI, *L'insediamento monastico ed eremitico nell'Appennino faentino durante il medioevo*, “Studi Romagnoli”, XLIV (1993), pp. 491-538, alle pp. 492-504.

² Cfr.: F. ZAGHINI, *Chiesa e religiosità, in Romagna toscana. Storia e civiltà di una terra di confine*, a cura di N. GRAZIANI, I, Firenze 2001, pp. 353-400, a p. 361.

³ Cfr. le edizioni in: F. UGHELLI, *Italia sacra*, II, Venetiis 1717 (rist. anast., Bologna 1972), coll. 493-494; G. B. MITTARELLI - A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti*, I, Venetiis 1755, App., n. CIX, coll. 250-251; G. LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, III, Florentiae 1758, pp. 1764-1765; *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, t. III, Hannoverae 1900-1903, n. 463, pp. 588-589; cfr. anche: CATANI, *L'insediamento monastico*, cit., p. 494. Per la discussione della cronologia del documento cfr.: MITTARELLI - COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, cit., I, pp. 406-409; B. GURIOLI - S. TAGLIAFERRI, *Alcuni cenni alle pergamene più antiche del monastero di S. Benedetto in Alpe*, “I quaderni dell'Acquacheta”, n. 2 (1988), pp. 101-111, alle pp. 101-102.

⁴ Nel febbraio 1117 il conte Guido V e la moglie Imilia donano a Tederico, “abbas monasterii Sancti Benedicti in Alpibus de Bifurco”, beni e diritti relativi al monastero di Sant'Andrea di Modigliana (cfr. le edizioni in: LAMI, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, cit., III, pp. 1773-1774; N. RAUTY, *Documenti per la storia dei conti Guidi in Toscana. Le origini e i primi secoli. 887-1164*, Firenze 2003, n. 160, pp. 223-225); il 4 gennaio 1157 il conte Guido VI dona sempre a San Benedetto terreni nelle vicinanze di Treozio (cfr.: MITTARELLI - COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, cit., III, Venetiis 1758, p. 349; G. B. MITTARELLI, *Rerum Faventinarum Scriptorum. Ad Scriptorum Rerum Italicarum clarissimi Muratorii accessiones historicae Faventinae*, Venezia 1771, col. 439; CATANI, *L'insediamento monastico*, cit., p. 496).

⁵ Cfr. le edizioni in: *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, t. X, pars II, *Friderici I diplomata*, II, Hannoverae 1979, n. 462, pp. 369-371; RAUTY, *Documenti*, cit., n. 226, pp. 298-301.

⁶ Cfr. le edizioni in: LAMI, *Ecclesiae Florentinae Monumenta*, cit., III, pp. 1777-1778; MITTARELLI - COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, cit., III, App., n. CCVI, coll. 301-304; i registi in: MITTARELLI, *Rerum Faventinarum Scriptorum*, cit., col. 419; P. JAFFÈ, *Regesta Pontificum Romanorum*, I, Lipsiae 1885² (photomechanischer Nachdruck, Graz 1956), n. 7149, p. 819; KEHR, *Italia pontificia*, cit., p. 159. Cfr. poi: GURIOLI - TAGLIAFERRI, *Alcuni cenni*, cit., p. 103; CATANI, *L'insediamento monastico*, cit., p. 497.

⁷ Cfr. l'edizione in: A. TARLAZZI, *Appendice ai Monumenti Ravennati del Conte Marco Fantuzzi*, II, Ravenna 1879, n. IV, pp. 5-6, e: GURIOLI - TAGLIAFERRI, *Alcuni cenni*, cit., pp. 103-104; CATANI, *L'insediamento monastico*, cit., pp. 497-498 e 502.

Luogo conosciuto a Dante Alighieri, che ricorda l'Acquacheta e San Benedetto istituendo la similitudine tra il fragoroso rombo del Flegetonte infernale e il rumore delle cascate dell'Acquacheta stessa ⁸, il monastero conobbe poi la consueta parabola di crisi: nel 1499 papa Alessandro VI vi introdusse l'ordine vallombrosano, che vi rimase fino agli anni Venti del Cinquecento, quando papa Clemente VII lo annetté alla mensa capitolare della chiesa collegiata di San Lorenzo di Firenze ⁹; la curva di progressiva decadenza giunse fino al crollo di buona parte del complesso abbaziale dopo di che, nel 1723, la collegiata laurenziana fece ricostruire una più semplice e ridotta chiesa con funzioni parrocchiali ¹⁰.

Il vero e proprio *castrum* di San Benedetto fece parte del vicariato delle Fiumane, istituito nel 1329 dal papato avignonese per cercare - senza successo - di mantenere compatto sotto il proprio controllo un territorio troppo ampio e frammentato tra dominati locali per poter resistere alla crescente pressione fiorentina ¹¹; sito sull'altura del Poggio, l'insediamento fortificato era definito ancora nel 1371, nella *Descriptio Romandiole* promossa dal cardinal Anglico Grimoard, come *castrum* che “est in quadam valle super flumen Casatici, et est super strata magistra qua itur in Tusciam et Florentiam”, che “confinat cum Buchono et cum Alpibus”, capace di 80 *focularia* - consistenza peraltro rilevante - e che, soprattutto, “tenet abbas Sancti Benedicti” ¹²; questo in mezzo ad una scacchiera di altri centri in buona parte almeno temporaneamente occupati “pro Ecclesia” ma sempre più soggetti all'ipoteca di Firenze, che viene progressivamente a controllare l'area dapprima attraverso l'accoglimento in accomandigia dei residui *potentes* di stirpe feudale dell'area e dei loro possedimenti, poi con le esplicite sottomissioni delle singole comunità. Mentre nei *Capitoli del Comune di Firenze* editi da Cesare Guasti non si reperiscono atti specifici per la comunità di San Benedetto in Alpe, Portico aveva deliberato di sottomettersi al Comune di Firenze già il 26 dicembre 1340 ¹³; a seguito poi dell'accomandigia del 7 giugno 1384 di Giovanni di Alberghettino Manfredi, il 30 giugno successivo questi aveva donato a Firenze anche il castello di Bocconi (“arcem, rocham et fortilitiam Buconis seu de Becona”) e il suo territorio, confinato appunto dai territori dei castelli di Portico, di Premilcuore e di San Benedetto in Alpe ¹⁴.

Anche San Benedetto in Alpe avrà sicuramente sviluppato per tempo le proprie forme di autogoverno comunitativo; tuttavia la non molta documentazione superstite della comunità di San Benedetto – oggi conservata all'interno dell'Archivio Storico Comunale di Portico e San Benedetto, depositato presso l'Archivio di Stato di Forlì – non risale, fatta eccezione per i soli statuti, a prima del 1558, data iniziale di un registro misto di “Partiti e saldi” che si spinge soltanto fino al 1569; i “Partiti” successivi si conservano poi solamente a partire dal 1674 ¹⁵.

Comunque sia, per certo la comunità di San Benedetto in Alpe dal 1405 fa parte della podesteria di Portico; all'interno di questa si caratterizza fino ad essere qualificata nel corso del Cinquecento quale comune con amministrazione propria, dotato appunto di

⁸ *Inferno*, XVI, 94-105: “Come quel fiume [...] | che si chiama Acquacheta suso, [...] | [...] rimbomba là sovra San Benedetto | de l'Alpe [...]; | così, giù d'una ripa discoscusa, | trovammo risonar quell'acqua tinta, | sì che 'n poc'ora avria l'orecchia offesa”. Al riguardo cfr.: P. NADIANI, *Interpretazione dei versi di Dante sul Fiume Montone [...] con altri due scritterelli del medesimo autore*, Milano 1894; P. NADIANI - E. CASORATI, *Ricordi danteschi nella Valle del Montone. L'Acquacheta e San Benedetto. Rinieri da Calboli da Forlì*, Argenta 1904.

⁹ REPETTI, *Dizionario*, cit., p. 6, e P. L. FAROLFI, *Portico di Romagna e l'Alta Valle del Montone. Immagini e notizie storiche della Romagna Toscana*, Firenze 1979, p. 87, datano l'unione alla collegiata di San Lorenzo al 1529; KEHR, *Italia pontificia*, cit., p. 158, al 1526 e CATANI, *L'insediamento monastico*, cit., p. 504, al 1523.

¹⁰ FAROLFI, *Portico di Romagna*, cit., pp. 87-88.

¹¹ Cfr.: L. MASCANZONI, *La Romagna toscana nell'ottica pontificia*, in *Romagna toscana*, cit., II, pp. 747-784, alle pp. 759-760.

¹² L. MASCANZONI, *La “Descriptio Romandiole” del card. Anglic. Introduzione e testo*, Bologna [1985], p. 228; ID., *La Romagna toscana*, cit., p. 770.

¹³ *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, I, a cura di C. GUASTI, Firenze 1866, n. 105, p. 108.

¹⁴ *Ibidem*, nn. 66-70, pp. 492-494.

¹⁵ Cfr.: *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, II, Roma 1983, p. 246; *Archivi storici in Emilia-Romagna. Guida generale degli archivi storici comunali*, a cura di G. RABOTTI, Bologna 1991, p. 339.

propri statuti di materia amministrativa e giudiziaria e con banco, ma dipendente però almeno in parte per la giurisdizione civile e criminale dalla stessa podesteria di Portico, dove poi risiederà uno dei “Cancellieri dei Nove conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino” che, dall’ultimo quarto del XVI secolo, avranno più incisivi compiti di supervisione sulle deliberazioni, sulla fiscalità e sull’economia delle comunità soggette. Dalla podesteria di Portico dipendevano anche le comunità di Bocconi, dotata di proprio statuto amministrativo, di Trebbana e di Tre Ville, semplici centri rurali ¹⁶.

San Benedetto tenderà quindi principalmente, come si vedrà anche dal suo testo statutario, a difendere i residui margini di autonomia giurisdizionale della sua comunità nei confronti di Portico; tuttavia, a segnare definitivamente la percezione della superatezza di assetti amministrativi ereditati dal pieno Medio Evo, il 23 settembre 1775 il granduca Pietro Leopoldo istituirà la nuova comunità di Portico, cui anche l’abitato di San Benedetto sarà sottoposto ¹⁷: tale unione continua tuttora nella denominazione del moderno Comune di Portico e San Benedetto, assunta definitivamente dal già “Comune di Portico di Romagna” con Regio Decreto del 30 maggio 1884 ¹⁸.

Gli statuti di San Benedetto in Alpe, redatti in italiano, databili quantomeno *ante* 1519 sulla base delle aggiunte e contenenti al loro interno un inserto di atti consiliari dal 1504, si conservano in due esemplari: uno, il testimone come di consueto conservato presso le magistrature centrali del dominio fiorentino e recante gli originali delle approvazioni delle modifiche, si trova all’interno della grande serie degli *Statuti delle comunità autonome e soggette* presso l’Archivio di Stato di Firenze ¹⁹; l’altro, la copia a suo tempo conservata *in loco*, si trova nell’Archivio Storico Comunale di Portico e San Benedetto, appunto attualmente depositato per la sua parte più antica presso l’Archivio di Stato di Forlì ²⁰. Questa fonte normativa non è stata fino ad oggi oggetto di specifico interesse storiografico: rimasti ignoti ai grandi repertori statutari compilati da Luigi Manzoni ²¹ e da Leone Fontana ²², gli statuti di San Benedetto in Alpe sono stati citati nelle elencazioni di Enrico Besta per la valle del Montone come statuti “di San Benedetto in Alpe del 1504” ²³; quindi soltanto recentemente sono stati descritti sistematicamente con la scheda redatta da Lorenzo Fabbri per il *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli* curato da Augusto Vasina ²⁴, nonché ulteriormente citati in alcuni saggi dell’opera di sintesi collettiva: *Romagna toscana. Storia e civiltà di una terra di confine* ²⁵.

Il testimone conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze ²⁶ – cui si farà riferimento per primo, come testimone “ufficiale” nel processo di controllo centralizzato

¹⁶ E. FASANO GUARINI, *Alla periferia del granducato mediceo: strutture giurisdizionali ed amministrative della Romagna toscana sotto Cosimo I*, “Studi Romagnoli”, XIX (1968), pp. 377-407, alle pp. 382-383 e 400-401; EAD., *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Firenze 1973, p. 98.

¹⁷ FAROLFI, *Portico di Romagna*, cit., p. 11.

¹⁸ *Archivi storici in Emilia-Romagna*, cit., p. 341.

¹⁹ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 745.

²⁰ ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ, *Archivio Storico Comunale di Portico e San Benedetto*, b. 1, n. 2 (cfr.: *Guida generale degli Archivi di Stato*, cit., p. 246; *Archivi storici in Emilia-Romagna*, cit., p. 339). Questa copia si presenta avvolta in una carpetta verde di riuso recante l’intestazione: “Deputazione Provinciale di Forlì. Categoria III. Fascicolo 17. Anno 1927. Oggetto: Domanda degli abitanti della frazione di Pieve di Rivosecchio [*sic* per Rivoschio] per essere distanziata [*sic*] dal Comune di Sarsina e aggregata a Teodorano”, lascito delle vicissitudini di pratiche moderne, peraltro pertinenti l’Archivio della Provincia di Forlì, evidentemente frammischiate all’archivio portichese.

²¹ L. MANZONI, *Bibliografia degli statuti, ordini e leggi dei municipii italiani*, I-II, Bologna 1876-1879.

²² L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell’Italia superiore*, I-III, Torino 1907.

²³ E. BESTA, *Legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell’Impero Romano al secolo decimosesto*, Milano 1925 (*Storia del diritto italiano*, Volume I - Parte seconda), p. 623.

²⁴ L. FABBRI, *San Benedetto in Alpe*, in *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. VASINA, I, Roma 1997 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Fonti per la storia dell’Italia medievale, *Subsidia*, 6*), pp. 262-263.

²⁵ Cfr.: Q. CAPPELLI, *Ambrogio Traversari*, in *Romagna toscana*, cit., I, pp. 533-538, a p. 533 (con data al 1500); A. VASINA, *Dalla “Romagna fiorentina” alla “Romagna toscana”*. *Il Quattrocento fra guerra e pace*, *Ibidem*, II, pp. 785-806, a p. 802.

²⁶ Per la cui descrizione codicologica si rinvia a: FABBRI, *San Benedetto in Alpe*, cit., p. 263.

della redazione e dell'approvazione, anche se si vedrà poi come l'esemplare conservato a Forlì sia almeno in parte testualmente più rilevante – reca un proemio breve, tutto rivolto, al di là delle consuete invocazioni, alla riaffermazione della fedeltà alla città dominante, in particolare senza entrare nel merito dell'identità e della composizione del novero degli statuari:

“Al nome di Dio, *amen*. A honore, laude et reverentia dello onnipotente Dio et della sua gloriosissima madre, sancta Maria *semper* virgine, et de' beati apostoli sancto Piero et sancto Paulo, et del beato sancto Giovanni Battista, protectore et defensore della magnifica et excelsa città di Firenze, et del beato san Benedecto et di tutti e' santi et sancte della celestial corte del Paradiso, et ad honore et magnificentia et exaltatione del gloriosissimo popolo fiorentino et Comune et città di Firenze et gonfaloniere di iustitia et di tutti gl'altri ufici del decto popolo et Comune, tanto presenti quanto futuri, et ad honore permanente et reverentia della sancta madre Chiesa et del sanctissimo pontefice et della ****”

²⁷.

A questo *incipit* tengono dietro 122 rubriche non suddivise in libri e componenti il testo nella forma sostanzialmente “originaria” di questa redazione, ed una serie di aggiunte e di approvazioni, fino all'ultima approvazione del 24 maggio 1727, quando “furono pagate le solite tasse per altri tre anni da essere cominciati li 19 novembre passati” ²⁸. Il codice, cartaceo, manca di un rubricario originale: ve n'è uno moderno, aggiunto su alcuni fogli non numerati anteposti al testo e più riassuntivo che fedele, per cui i titoli delle singole rubriche, numerate originariamente, qui saranno sempre desunti per completezza dall'interno del codice, in particolare per l'edizione del rubricario stesso data *infra* in appendice, alla cui numerazione originaria si farà costante riferimento.

Per prima cosa si può escludere che gli statuti di San Benedetto in Alpe mostrino alcun rapporto di dipendenza testuale diretta dalle altre più antiche redazioni statutarie dei centri vicini: questo è manifesto innanzitutto per gli statuti di Portico del 1384, testo latino di ben altra articolazione e organicità, composto com'è di 243 rubriche divise in cinque libri ²⁹, così come per gli statuti di Bocconi del 1429, testo italiano di 144 rubriche ³⁰. Apprestandosi quindi ad una disamina dei principali contenuti di questi statuti, si osserva subito come le prime rubriche siano volte a definire competenze e procedure proprie del giudice degli atti civili e criminali: poiché però, nel quadro della subordinazione gerarchica alla podesteria di Portico prevista dall'organizzazione amministrativa del dominio fiorentino, era appunto il notaio giurdicente a Portico a dover esercitare la giustizia anche a San Benedetto, tutta la normativa è volta a ribadire la residua autonomia giurisdizionale di San Benedetto stesso, facendo apparire quanto più possibile questo fatto come un'unione “personale” di due distinte competenze giudiziarie nella figura del notaio designato da Firenze per il banco di Portico; l'importante è sottolineare per quanto possibile che chi tiene giustizia a San Benedetto non svolge tale ruolo perché è il “notaro di Portico”, bensì perché è il giudice preposto da Firenze tanto a Portico quanto a San Benedetto, e va da sé che la differenza è tutt'altro che sottile sul piano dei rapporti amministrativi e giudiziari fra vicini.

²⁷ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 745, c. 1r.

²⁸ *Ibidem*, c. 92r.

²⁹ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 648; cfr. l'edizione del rubricario in: C. G. MOR, *Predappio e la genesi dei suoi statuti*, “Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano”, 58 (1944), pp. 3-161, alle pp. 131-137, poi: BIBLIOTECA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, a cura di C. CHELAZZI, V, Roma 1960, p. 484; L. FABBRI, *Portico*, in *Repertorio degli statuti*, cit., pp. 247-249. Altro testimone, in copia del 1720, si conserva in: ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ, *Archivio Storico Comunale di Portico e San Benedetto*, b. 1, n. 1.

³⁰ *Ibidem*, b. 1, n. 3 (in copia del 1721); cfr. L. FABBRI, *Bocconi*, in *Repertorio degli statuti*, cit., pp. 210-212.

Perciò, secondo la rubrica i, il notaio di Portico eserciterà il suo mandato anche a San Benedetto soltanto dopo un distinto giuramento sul posto:

“per lo advenire qualunque notaro che pel Comune di Firenze verrà sopra di sé, o con la persona di qualunque potestà amministrare ragione et iustitia in dicto Comune di San Benedetto, sia tenuto et obligato, sull’entrata del suo <offitio> almanco infra 15 <dì>, trasferirsi alla dicta villa et Comune di San Benedetto <et> giurare nelle mani del consiglio et homini che in quel tempo governeranno el dicto Comune <solemnemente di> bene, diligentemente <et legalmente> fare et amministrare ragione et iustitia”³¹;

quindi, secondo la rubrica ii, il notaio amministrerà la giustizia periodicamente *in loco* ed attenendosi agli statuti locali: se anche è di nuovo riconosciuto che per il giudicante “la sua residentia sia et essere debba nel castello di Portico”, egli

“sia tenuto et debba <ogni> quindici <dì> *saltem* una volta, e più se a llui paressi, transferirsi alla dicta villa et Comune di San Benedetto et quivi, nella casa et habitatione a llui da essi deputata et ordinata dalli huomini et persone di detto Comune, in civile et criminale amministrare ragione et iustitia secondo che per questi statuti et ordini si disponesse”³²;

e poi nella stessa rubrica si cerca di riaffermare il diritto degli abitanti di San Benedetto a non essere citati immediatamente a Portico, ovvero a non poter essere

“constrecti né comandati venire alla corte di Portico, o altrove dove detto notario o vero podestà havessi giurisdictione, se prima non saranno stati richiesti nella dicta corte di San Benedetto et per loro messo a comparire”³³.

Conseguentemente la rubrica iii prevede “che ’l notaro stia a sindacato a San Benedetto”, cioè che il giudicante resti a sottoporsi alla valutazione *ex post* del suo operato *in loco*, senza mettere distanza fra sé e i suoi sindacatori³⁴, e la rubrica iiii vuole “che ’l civile et criminale di San Benedetto sia separato da quel di Portico”, intendendosi con ciò che sia concretamente il libro degli atti civili e criminali, da compilare a San Benedetto durante il mandato e poi da consegnare al termine di questo ai sindacatori, a dover rimanere fisicamente distinto e separato da quello del “civile et criminale di Portico”³⁵. In tutto ciò si riassume la comprensibile ricerca di una difesa dai rischi di essere chiamati a sostenere giudizi nella più lontana, scomoda ed ostile comunità soprastante, con tutti i conseguenti disagi economici e pratici e, come sempre, con i relativi sospetti di parzialità nei confronti dei “forestieri”.

Le rubriche seguenti procedono a trattare sostanzialmente delle materie di procedura civile su cui ha competenza il giudice a San Benedetto, occupandosi di citazioni, giuramenti, tempi dei procedimenti, malleverie e sequestri di beni fino alla rubrica xxviii, “Che niuno sia tormentato senza inditii”, che è interessante perché il testo della rubrica stessa è il primo che nel testimone fiorentino di questi statuti, recando a capo l’annotazione della stessa mano del compilatore del testo che lo individua come un capitolo “casso”, si presenta interrotto dopo la copiatura del titolo e della sola prima riga (“Ancora statuirno che nessuna persona sia tormentata”) per poi andare subito di seguito con la

³¹ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 745, c. 1v. Qui e altrove alcuni passi risultano leggibili con difficoltà per la rilegatura seriore che ha sacrificato alcuni margini del testo, e vengono reintegrati sulla base del testimone conservato a Forlì.

³² *Ibidem*, cc. 1v-2r.

³³ *Ibidem*, c. 2r.

³⁴ *Ibidem*, c. 2r-v.

³⁵ *Ibidem*, c. 2v.

successiva rubrica xxviii, “Di concedere l’annullagione del processo”, anch’essa cassa e di cui pure resta soltanto l’inizio (“Anco statuiamo et ordinamo, con ciò sia cosa che spesse volte”) ³⁶. Così non è invece all’interno del testimone presente a Forlì, dove queste rubriche (quantomeno nella parte più antica superstite del codice, che ha patito la perdita di diverse carte originarie ed è stato poi reintegrato sul testimone fiorentino) si presentano ancora trascritte nella loro completezza e quindi cassate soltanto in seguito ³⁷; perciò, mentre il codice conservato a Forlì è senz’altro il testimone più completo per quanto riguarda la tradizione del testo originario, il codice fiorentino è copia seriore di quello o di un altro testimone su cui erano già state eseguite le cassature di cui si è lasciata una memoria “stratigrafica”, citando soltanto l’*incipit* della norma cassata, coerentemente con la funzione di memoria del testo effettivamente vigente che doveva esercitare: tuttavia nessuno dei due codici si può identificare con il testo originario, da ritenersi perduto, e sulla cui datazione si tornerà in seguito.

A parte ciò, dopo il blocco abbastanza organico di rubriche dedicate alla materia procedurale, a partire dalla rubrica xxx, “Della pena di chi bestemiasse Idio o santi” ³⁸, segue praticamente fino alla fine del testo la lunga teoria delle rubriche dedicate a definire le pene per i vari reati, dalle ingiurie all’aggressione, dalle percosse all’omicidio, dal furto allo spergiuro, dall’alterazione dei confini al gioco d’azzardo, secondo le linee ricorrenti nell’alveo del diritto comune; queste norme sono poi disorganicamente intervallate da testi specifici per singole questioni. In particolare nelle tre rubriche consecutive lxvii (“Del modo d’imborsare gli ufiti”) ³⁹, lxviii (“Dello uffitio delli arbitri et loro arbitrio”) ⁴⁰ e lxviii (“Della electione de’ ragioneri, de’ camarlinghi e loro arbitrio”) ⁴¹, si riconosce il nucleo di norme descrittive delle cariche comunitative che, per solito, avrebbe dovuto stare in apertura del testo, a testimonianza di una redazione statutaria compiuta verosimilmente con la riorganizzazione di precedenti brani normativi e quindi con i consueti risultati di più o meno evidente disorganicità.

In particolare per quanto riguarda il “modo d’imborsare gli ufiti”, il novero degli ufficiali ed il meccanismo previsto per la loro elezione sono dei più usuali: ogni due anni infatti, alle calende di gennaio, si prevede che tutti gli “uomini” del Comune eleggano trentadue persone che debbano essere iscritte in quattro “brevi” contenenti ciascuno i nomi di otto persone; estratto uno di questi brevi una volta ogni sei mesi, gli iscritti in esso comporranno per quel semestre il consiglio e il governo della comunità, al cui interno si riconoscono – con modalità di designazione indefinite, quindi probabilmente per elezione all’interno dello stesso consiglio – quattro consiglieri, due arbitri, un massaro e un “penoniere” (cioè un messo che è detto anche “gonfaloniere” per l’incarico, in determinate circostanze, di recare il gonfalone del Comune). Si tratta insomma del consueto sistema con cui queste comunità attuano il loro autogoverno residuo, mantenendo il controllo di un’amministrazione e di finanze di non grandi dimensioni all’interno di un “ceto dirigente” a propria volta non particolarmente numeroso e sostanzialmente autoreferenziale.

Quindi la rubrica lxxi, “Delle ferie et dì feriatì” ⁴², rappresenta il tradizionale luogo di definizione delle solennità religiose riconosciute dalla comunità, e il loro elenco – fatte a parte le festività principali – è l’elenco delle più importanti devozioni santorali e specificamente patronali attive sul territorio; tuttavia, mentre sono presenti Maria – ovviamente – e Lorenzo, titolari delle chiese di Portico e di Bocconi, è singolare la

³⁶ *Ibidem*, c. 9v.

³⁷ Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ, *Archivio Storico Comunale di Portico e San Benedetto*, b. 1, n. 2, c. 9r, per la rubrica xxviii (“Ancora statuirno che veruna persona sia tormentata, né a tormenti sia sottoposta, se non si procede contro lui con inditii sufficienti [...]”); *Ibidem*, per la rubrica xxviii (“Anco statuiamo et ordinamo, con ciò sia cosa che ispesse volte avengha alcuna volta per ignoranza, alcuna volta per ira che alcuno denunzia o accusa alcuno [...]”).

³⁸ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 745, c. 10r.

³⁹ *Ibidem*, cc. 19v-20r.

⁴⁰ *Ibidem*, c. 20r-v.

⁴¹ *Ibidem*, c. 21r.

⁴² *Ibidem*, c. 21r-v.

manca di ogni riferimento proprio a san Benedetto. Sono infatti festivi: Natale, con i tre giorni precedenti e quelli successivi fino all'Epifania; Pasqua e gli otto giorni precedenti e successivi; Pentecoste e i due giorni successivi; il *Corpus Domini*, Ognissanti, tutte le domeniche, tutte le solennità della Vergine, degli apostoli e degli evangelisti, nonché quelle di san Giovanni Battista, di san Lorenzo, di san Bartolomeo, di san Michele Arcangelo e della Santa Croce.

Molto importante è la rubrica lxxviii, “Che e’ gonfaloniere con el gonfalone vada a difesa delle ragioni del decto Comune”⁴³: essa prescrive infatti che – qualora si verificino usurpazioni di beni o di diritti del Comune, situazione che doveva essere tutt’altro che infrequente soprattutto in rapporto alle risorse boschive e pascolive comunitative – il “pennoniere”, o “gonfaloniere” che dir si voglia, debba portarsi fisicamente “col gonfalone spiegato” nei luoghi dove si usurpino tali ragioni, beni o cose, al fine di riaffermare l’autorità comunale anche “marcando” il territorio con tutte le valenze simboliche dell’oggetto-gonfalone. Forse non per caso a questa rubrica tengono dietro quelle – anch’esse consuete nei loro contenuti – relative alla tutela dei tracciati delle strade, dei corsi d’acqua e delle recinzioni delle proprietà (con la rubrica lxxxiii, “Della pena di chi schiudessi alcuna cosa”, contenente le ammende contro chi “ardisca pigliare delle chiudende d’orti, vigne et di qualunque altra cosa o passo schiudere, o schiuso lassare”⁴⁴).

Sulla stessa linea di difesa degli spazi pubblici dalle manomissioni operate dai privati sta la successiva rubrica lxxxv, “Della pena di chi facessi hedifitio nella piazza o strade”, con cui però si ammette che si “possa nientedimeno farsi portichi, purché sotto quegli” (cioè insistendo sulla superficie a terra degli edifici privati)⁴⁵, ribadendo quindi il ruolo di spazio di proprietà privata ma di uso pubblico che il portico, con le sue utilissime funzioni, solitamente gioca; e conseguentemente, con la rubrica lxxxx, “Confini della piazza”, viene appunto definito e delimitato lo spazio pubblico della piazza di San Benedetto:

“Statuimo che la piazza del Comune di San Benedecto s’intenda esere questa infra gl’infrascritti confini, cioè: dal muro del cimitero diricto per lungeza insino alla casa di Marcho di Giovannetto et di Iacomo di Mazino, et per largheza a filo della casa delle herede di Checholino et di Zampa, o vero di Checchone da Valmora, insino allo cimiterio con decta largheza”⁴⁶.

Tra le ultime rubriche del testo originario, dedicate per lo più a materie di danni dati o a singole questioni specifiche, si segnala innanzitutto la rubrica cxii, “Della pena di chi rompessi fidanze”, che tocca un argomento centrale come quello della forte conflittualità diffusa che attraversa la società romagnola dell’epoca, con lotte tra parentadi, ripetute paci e tregue ed altrettanto frequenti violazioni di queste. La norma si occupa soprattutto – con un punto di vista più di fiducia nel formalismo giuridico che di sostanza – delle pene per la rottura delle paci stipulate soltanto a parole e senza strumento scritto, ammettendo peraltro come questa scelta derivi spesso da una necessità pratica e riconoscendo che è soprattutto “per la incomodità de’ notai” e per il costo dei loro atti che “molte persone, tanto del decto Comune quanto d’altrove, piglieno fidanze di non ofendere, o vero che le parti non s’ofenderanno, a parole solamente universalmente per tutta la Romagna”⁴⁷.

Da sottolineare è anche la rubrica cxxi, “Che lavoratori observino quanto dice lo statuto di Castrocaro”, che recita:

⁴³ *Ibidem*, c. 22v.

⁴⁴ *Ibidem*, c. 23v.

⁴⁵ *Ibidem*, cc. 23v-24r.

⁴⁶ *Ibidem*, c. 24v.

⁴⁷ *Ibidem*, c. 28r-v.

“Ancora prefati statutarî, veduto et considerato nel presente statuto <non> essere postosi ordine da osservarsi pe’ lavoratori come quasi in su tutti gli statuti di Romagna, et però *brevitatis causa*, vogliono che lavoratori *ad unquam* observino et observare debbino et sieno tenuti quello et quanto si contiene nello statuto di Castrocaro *De laboratoribus* loquente, et sotto quelle pene et pregiudici in epso statuto poste et dichiarate”⁴⁸.

Si tratta di un piccolo ma chiaro caso della percezione moderna della funzione dello statuto anche utilitaristica oltre che identitaria, per cui lo statuto stesso è sentito come una raccolta di norme pratiche tale che, quando risulti carente in un punto, in un sistema di norme di diritto “comune” si va senz’altro a prendere a prestito quel che torna più utile là dove lo si trova, “*brevitatis causa*”, appunto; tuttavia questa percezione non è univoca, né è impossibilitata a coesistere con la considerazione dello statuto come residuo strumento di identità e di parziale autonomia, così come accadrà anche a San Benedetto quando la comunità sentirà il bisogno di reintegrarne il testo ancora nel 1721, mentre i più o meno contemporanei governatori mandati da Firenze mostrano di considerarlo già soltanto un “aggeggio” del tutto obsoleto, come si vedrà più oltre. Piuttosto resta non chiarissima l’identificazione della norma cui si fa riferimento, giacché – mentre da un “ordine da osservarsi pe’ lavoratori” ci si aspetterebbe un rimando a quelle norme che in età moderna vanno via via meglio definendo e quindi inasprendo gli obblighi dei coltivatori dipendenti nei confronti dei proprietari in termini di pratiche agrarie, prestazioni di generi e di servizi e simili – se si vanno a vedere le redazioni statutarie castrocaresi superstiti, all’interno di quella del 1404 essa sembra corrispondere soltanto alla rubrica 142 del libro V, che però si occupa specificamente “*De laboratoribus possessionum forensium*”⁴⁹, mentre questa materia non pare trovare trattazione specifica all’interno della successiva redazione di Castrocaro del 1513⁵⁰.

Infine il testo si chiude con la copia della sottoscrizione non datata del notaio del podestà di Portico:

“Ego Nicolaus ser Zenobii Ambrosii ser Gucci Guccis de Ortignano, partium Casentini, districtusque Florentie publicus notarius civisque Florentinus, et adhuc officialis et locumtenens potestatis Portici, tunc Roche Sancti Cassiani residentis, necnon cancellarius et scriba suprascriptorum quatuor virorum statutariorum ut supra electorum per eos et quecumque eorum vigore eorum auctoritatis etc.”⁵¹,

in cui risalta innanzitutto il riferimento a quattro statutarî di cui però non vi è traccia nel proemio, a ulteriore testimonianza della genesi disorganica di questa redazione; sulla datazione dell’attività di notaio di Niccolò Sergucci si tornerà poi in relazione al tentativo di datazione di questa redazione statutaria.

Seguono quindi le prime aggiunte ed approvazioni: in particolare vi è un’ampia serie di modifiche imposte con l’approvazione del 7 ottobre 1542, redatte dichiaratamente in funzione che “se ne osservino le leggi della città di Firenze”⁵² e quindi in coerenza con gli indirizzi di normalizzazione dell’età cosimiana, ancorché senza bisogno di intervenire su temi “politici” (per cui questo statuto non pone assolutamente problemi), ma occupandosi piuttosto di aggiornare sostanzialmente e di coordinare le ammende e le pene per le colpe

⁴⁸ *Ibidem*, c. 31v.

⁴⁹ Cfr. l’edizione del rubricario in: MOR, *Predappio e la genesi dei suoi statuti*, cit., pp. 137-144, a p. 143; poi: L. FABBRI, *Castrocaro*, in *Repertorio degli statuti*, cit., pp. 217-220, alle pp. 217-218.

⁵⁰ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 208, per cui cfr.: FABBRI, *Castrocaro*, cit., pp. 218-220.

⁵¹ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 745, c. 31v.

⁵² *Ibidem*, c. 49v.

più ordinarie, dalla bestemmia alla falsa testimonianza, dalla truffa allo spostamento di confini.

Ma ancor prima di queste si segnala l'aggiunta, che è finalmente la prima parte del testo ad essere datata (al 16 agosto 1519), per cui, essendo comparse

“al cospetto de dicti prudenti huomini molte persone del dicto Comune a querelarsi et dolersi come in dicta Villa et Comune di San Benedetto v'è di molti forestieri e' quali mettono in rovina di molte famiglie del dicto Comune in questo modo, cioè: che essendoci di molti bottegai e' quali vendono di naschoso et cautamente alle donne et fanciulle del dicto Comune chuffie sottile, veli, rete, nastri di seta di più ragioni et cinti di seta di più fatti, et altre mercerie et mercantie, et mettono alle povere donne la lira soldi 40, et le infrascritte donne et fanciulle chi paga di grano, chi vino come in biade, et chi vende una cosa di chasa et chi un'altra di naschoso agli huomini di casa [...], et volendo riparare alle infrascritte cose, che e' detti forestieri non assassino le povere persone”⁵³,

si ordina

“che da hora inanzi tutti e' forastieri che non hanno hauto estimo da anni 15 in là [corretto su “qua”], cioè anni xv [...], non possino in alcun modo vendere né far vendere, né in alcun modo contrattare per il tempo a venire in dicto Comune alcuno [...] d'alchuna fatta, merceria o mercatantia, salvo non s'intenda in ella detta legge e statuto grano e farina, biade d'alchuna fatta né bestiame d'alchuna ragione”⁵⁴.

In realtà una così chiara chiusura protezionistica al commercio esercitato dai forestieri era già prevista negli stessi termini con la rubrica cxiiii del testo originario, “Che chi non ha pagato estimo da quindici anni adrieto s'intenda forestiero, et non possa vendere alcuna cosa in decto Comune”⁵⁵; tuttavia questo passo pare meritevole di particolare attenzione in quanto, se pur sembra voler partire come una abbastanza consueta norma suntuaria, individuando il problema da affrontare, nella maniera più classica e ripetitiva, nello sperpero di risorse per l'acquisto di generi non necessari, giunge poi invece a conclusioni ben più ampie rispetto all'assunto di partenza, e cioè a proibire il commercio da parte dei forestieri certo non soltanto di cuffie e di nastri, bensì di ogni “mercatantia” che non sia strettamente legata all'approvvigionamento annonario.

È già stato osservato⁵⁶ come la realtà economico-sociale della Romagna toscana sia molto lontana da quella degli ambiti urbani in cui si può parlare di un “mercato” per i prodotti di lusso nel senso moderno della parola, con capitali e produzione che possono generare rispettivamente la domanda e l'offerta di simili merci; l'estraneità al concetto stesso di “lusso” è anzi più volte esplicitamente dichiarata quando viene disposta anche nella Romagna toscana l'adozione di una normativa suntuaria da modellare su quella decretata per Firenze e il suo contado da Cosimo I nel 1546: a Castrocaro, soltanto per prendere uno dei molti esempi, non ci si trattiene allora dallo scrivere che si ottempera sì per la dovuta obbedienza, ma che comunque

“gl'habiti, vestire et ornamenti delle persone di Castrocaro et del contado suo al presente non suno tali che habbino molto bisogno di essere moderati, facendo

⁵³ *Ibidem*, c. 118v.

⁵⁴ *Ibidem*, cc. 118v-119r.

⁵⁵ *Ibidem*, c. 29r-v.

⁵⁶ Cfr. *Romagna toscana*, a cura di E. ANGIOLINI, in *La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M. G. MUZZARELLI, Roma 2002 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XLI), pp. 687-700.

in loro la povertà et miseria del luogho quel medesimo effetto che altrove
bisogna che faccino fare le leggi”⁵⁷.

Viene così il sospetto che a sollecitare una simile norma a San Benedetto non sia tanto il timore di una maggior povertà in una economia già di per sé in buona parte di sussistenza, quanto piuttosto proprio la volontà di ribadire il principio affermato nella già citata rubrica cxiii, cioè di veicolare - forse a fronte di una sua più o meno sostanziale inosservanza - una forma ancora più stretta di protezionismo locale nei confronti della concorrenza commerciale dei mercanti “forestieri”, protezionismo che, nelle sue forme più accese, poteva incontrare difficoltà anche a passare attraverso le maglie della rete degli approvatori fiorentini degli statuti.

Resta ancora da affrontare la questione di una datazione più esatta del testo statutario di San Benedetto in Alpe: se il codice conservato a Forlì è senz’altro il testimone della *facies* più integra del testo originale, visto che riporta ancora i testi completi di alcune delle rubriche cassate e perciò lasciate cadere nel testimone fiorentino, lo è però soltanto in parte, avendo subito la perdita di diverse carte iniziali ed intermedie che sono poi state risarcite in un confronto testuale appunto con lo stesso testimone “ufficiale” conservato a Firenze. È invece proprio il testimone fiorentino che contiene gli atti più antichi, datati a partire dal 10 novembre 1504: in fine di quel codice si trova infatti un fascicolo di formato leggermente diverso, e quindi verosimilmente rilegato in seguito in quella posizione⁵⁸, che però contiene non vere e proprie norme statutarie, bensì principalmente copie di deliberazioni del consiglio della comunità di San Benedetto; già all’interno della prima di queste deliberazioni, appunto nel 1504, si parla di “consiglieri extratti secondo l’ordine et statuti”⁵⁹, e sarebbe quindi di per sé ben possibile che la redazione degli “statuti” cui si fa riferimento a quest’epoca fosse quella tuttora disponibile, ma a riportare addirittura *ante* 1504 la datazione di questo *corpus* normativo così come si presenta oggi, si finirebbe poi coll’allontanarsi francamente troppo dall’epoca di attività documentabile del notaio Niccolò Sergucci.

Infatti, come già ricordato, la sottoscrizione non datata posta a conclusione del testo originale - e concordemente riportata da entrambi i testimoni - ne attribuisce la prima stesura al notaio “Nicolaus ser Zenobii Ambrosii ser Gucci Guccis” di Ortignano⁶⁰, che agisce come luogotenente del podestà di Portico e come “cancellarius et scriba” degli statuari di San Benedetto in Alpe; di questo notaio si conservano però soltanto sei registri di atti rogati tra il 1520 e il 1529⁶¹ che se da un lato, vista la sua mano, consentono senz’altro di escludere l’autografia da parte sua dei testimoni superstiti, dall’altro non permettono, proprio per la loro cronologia, di anticipare con una qualche maggiore precisione la redazione degli statuti di San Benedetto. Il più antico di questi protocolli, che contiene appunto documenti rogati a partire dal 1520, vede Niccolò Sergucci alternare rogiti nella zona di Poppi, di cui era originario, con atti stesi in altre zone del dominio fiorentino in cui evidentemente si trovava impegnato come notaio dei funzionari di governo; non per caso a partire dal 27 giugno 1522 lo si vede di nuovo presente a rogare atti a Portico⁶², anche “ad banchum iuris”, e dal 13 luglio seguente pure a San Benedetto⁶³, dove evidentemente era tornato dopo esservi stato già impegnato negli anni immediatamente precedenti.

Oltre a ciò si tenga conto che le prime aggiunte successive al testo originario che siano datate, ovvero quelle del 1519, sul codice conservato a Firenze sono redatte in forma autentica dalle stesse mani che vi hanno appena esemplato tutto il testo precedente, con

⁵⁷ Cfr. *Ibidem*, p. 695.

⁵⁸ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 745, cc. 115r-119v.

⁵⁹ *Ibidem*, c. 115r.

⁶⁰ Oggi capoluogo del Comune di Ortignano Raggiolo, presso Poppi, in Provincia di Arezzo.

⁶¹ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Notarile Antecosimiano*, 18.949-18.954.

⁶² *Ibidem*, 18.949, c. 95r.

⁶³ *Ibidem*, c. 97v.

l'alternanza tra la mano assai corsiva, poco chiara e pesante del notaio "Bartolomeus Iohannis Sancti de Guidis de Moggiona"⁶⁴, che stende l'aggiunta di natura latamente sontuaria del 16 agosto 1519 già sopra citata, e la mano che scrive invece con una scrittura umanistica molto posata, ariosa e assai più pulita, propria di "Bartolomeus filius ser Laurentii Pieri Christofori de Nochinis de Cascina", e che redige l'aggiunta successiva, datata nel testo al 1° novembre 1518 *ab incarnatione*⁶⁵ ma che – grazie all'indicazione della settima indizione e, soprattutto, del settimo anno di pontificato di Leone X, che fu consacrato l'11 aprile 1513 – si deve forzatamente far risalire al 1° novembre 1519. Questi due estensori hanno sicuramente lavorato contemporaneamente fianco a fianco, tant'è vero che più volte si passano il testimone nel bel mezzo di una stessa rubrica (infatti la prima mano, che redige il codice fin dal suo inizio, cede il passo alla seconda a metà della rubrica xiiii; ritorna poi a stendere il testo a partire dalla rubrica xxii, per essere sostituita di nuovo dalla seconda mano a partire della rubrica xxx; compare ancora e riscompare all'interno della rubrica lxxviii; riprende a trascrivere dalla rubrica lxxxxvi e prosegue fino a cedere di nuovo la penna alla seconda mano dalla rubrica cviii fino alla fine del testo originario); ma neppure per loro è possibile ad ora circoscriverne meglio l'attività nel corso del tempo, essendosi conservati atti soltanto per quel Lorenzo Nocchini che è verosimilmente il padre di questo Bartolomeo ed è documentato in attività dal 1497⁶⁶. Quel che si può affermare è che la redazione del testimone fiorentino così come si presenta oggi avvenne sicuramente alla presenza ravvicinata di tutti questi notai in un intorno di tempo immediatamente precedente al 1519 compreso, e sulla base di un testo integro precedente cui - in tempi e in modi attualmente non meglio precisabili - risulta più vicino il testimone conservato a Forlì.

Per completezza va poi ricordato che, sempre all'interno del codice conservato a Firenze, è stato aggiunto anche un ulteriore fascicoletto cartaceo che risulta estraneo non soltanto a questa redazione statutaria, bensì allo stesso castello di San Benedetto in Alpe: vi si trovano infatti pure cinque carte manoscritte contenenti 14 rubriche di "Statuti et particolari ordinamenti del Comune di Castel Benedetto" del 1520⁶⁷, evidentemente rilegate erroneamente in un secondo tempo in questa posizione a seguito di confusione insorta fra San Benedetto e la quasi omonima località del Comune di Bagno di Romagna.

Altrettanto interessante per più di un aspetto è pure l'analisi del testimone statutario dell'Archivio Storico Comunale di Portico e San Benedetto oggi conservato a Forlì⁶⁸, un codice membranaceo che nel grosso della sua consistenza, per i motivi già illustrati, è senz'altro precedente, ancorché graficamente pressoché coevo, alla copia dell'Archivio di Stato di Firenze stesa entro il 1519. Questo codice, evidentemente in uso presso la comunità di San Benedetto fino alla fine della sua vigenza, si presenta infatti preceduto da una carta membranacea volante non numerata contenente una serie di disegni (tra cui l'"Arme di San Benedetto", un disegno di capo taurino malamente intelligibile), prove di penna e, soprattutto, annotazioni di mano di cancellieri dal tono in buona parte a dir poco sarcastico, come:

"Se la regola vostra, o Benedetto, formata aveste come li statuti che questo libro tien scritti nel petto, pochi santi avereste al Ciel renduti. MDCCXXVIII"⁶⁹;

oppure come:

⁶⁴ Quindi anch'egli - come Niccolò Sergucci - originario del territorio del Comune di Poppi, di cui Moggiona è ancor oggi località.

⁶⁵ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 745, c. 34r-v.

⁶⁶ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Notarile Antecosimiano*, 15.292-15.305.

⁶⁷ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 745, cc. 109r-113v; cfr. L. FABBRI, *Castel Benedetto*, in *Repertorio degli statuti*, cit., pp. 214-215, e ID., *San Benedetto in Alpe*, cit., p. 263.

⁶⁸ Per la cui descrizione codicologica si rinvia: *Ibidem*.

⁶⁹ ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ, *Archivio Storico Comunale di Portico e San Benedetto*, b. 1, n. 2, c. non num.

“Statuti di San Benedetto in Alpe. Leggi assai, et osserva poco, perché meno imparerai, *et interim vale. Et dico “Vale”*. Et esser tu notaro che per l’avenire verrai nel governo in cotesta iurisdictione di Portico, quelle parole addotta da som[...], spiegandole in questa forma: *iudices et doctores consulentes debent esse duo sales, id est: sal conscientiae, alias sunt diabolici; sal scientie, id est alias sunt insipidi*”⁷⁰;

ma anche di stampo puramente tecnico⁷¹, ovvero estemporaneamente “poetico”⁷². Tuttavia quella più significativa è senz’altro la meglio leggibile di una serie di annotazioni relative al medesimo argomento, che recita:

“Il sottoscritto Salmo, *Vota mea Domino reddam*, è convenuto cantare a me ser Paolo Bruni di Bibbiena, ufficiale nel 1760 e 1764 continuamente”⁷³.

Questa, infatti, è soltanto la più chiara di molte note del tutto affini per contenuto che datano fin dal 1740: ora, poiché il senso generale del passo biblico citato⁷⁴ è quello del ringraziamento rivolto al Signore dopo aver scampato un pericolo mortale, è chiaro che qui si intende volutamente enfatizzare, da parte dei funzionari del governo fiorentino, i disagi, i rischi e le difficoltà del servizio “nell’Alpe”.

Ma al di là di questo frequentato luogo comune, un ultimo aspetto di rilievo offerto dal testimone degli statuti di San Benedetto in Alpe conservato a Forlì è dato dal fatto, testimoniato da un’annotazione del 26 giugno 1721, che lo statuto conservato *in loco* è stato ancora allora riscontrato con l’originale custodito presso l’Ufficio delle Riformazioni a Firenze per integrare e recuperare i passi di testo mancanti o divenuti illeggibili:

“Adì 26 giugno 1721. Riscontrati da me ministro infrascritto tutti i suddetti statuti con il loro originale che esiste in questo Ufficio delle Riformazioni della Città di Firenze, quali ho trovato non riscontrare con detto originale, che però ho posto qui sotto tutto quello che mancava, o cancellato quello che non andava approvato per non esistere in detto originale”⁷⁵.

In quell’occasione sono così state reintegrate nel codice conservato presso l’Archivio di Stato di Forlì, nella maggior parte copiate “per non essere intelligibili”, le rubriche: xvii-xviii, xxii-xxv e xxxvi-xxxviii. È, questo, un bell’esempio della persistenza della percezione del ruolo dello statuto e dell’efficacia funzionale del processo di controllo accentrato – se non proprio della redazione – quantomeno dell’approvazione dello statuto e della conservazione “autentica” della memoria statutaria; ruolo dello statuto corroborato dal fatto che tra 1720 e 1721 (data assai “bassa”, ma che appunto bene testimonia della forza residua dello statuto) si sono fatte fare a Firenze le copie in forma autentica dei testi statutari che evidentemente erano andati perduti, ovvero si sono inviati per la verifica e per l’integrazione quelli più o meno incompleti e mendosi con un’iniziativa intrapresa sulla scala dell’intera podesteria di Portico, quindi anche per lo statuto di Portico nella sua redazione del 1384⁷⁶ e per lo statuto di Bocconi nella sua redazione del 1429⁷⁷; la mano che copia integralmente questi statuti negli esemplari oggi all’Archivio di Stato di Forlì è

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ *Ibidem*: “Dove mancano li statuti di San Benedetto si ricorra a quelli di Portico”.

⁷² *Ibidem*: “Mentula festorum cultrix operosa dierum”.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ *Salmi*, 115, 14 (“Vota mea Domino reddam coram omni populo eius”) e 18 (“Vota mea Domino reddam in conspectu omnis populi eius”): “Scioglierò al Signore i miei voti al cospetto di tutto il popolo”. Il passo si riferisce alla pratica del sacrificio simbolico compiuto con la libazione di vino su di un altare proclamando la grazia ricevuta davanti ai presenti.

⁷⁵ ARCHIVIO DI STATO DI FORLÌ, *Archivio Storico Comunale di Portico e San Benedetto*, b. 1, n. 2, c. 62.

⁷⁶ *Ibidem*, b. 1, n. 1.

⁷⁷ *Ibidem*, b. 1, n. 3.

infatti la stessa, evidentemente di un notaio dell'Ufficio delle Riformagioni, che riscontra ed integra gli statuti di San Benedetto.

In conclusione, se questo tipo di intervento è sicuramente una testimonianza della "lunga vita" dello statuto, ritenuto ancora necessario agli inizi del XVIII secolo, esso ne mette pure in rilievo tutta la persistente ambivalenza di ruolo, fra strumento amministrativo e segnacolo di autonomia e di identità: questo è vero tanto più se si confronta la perdurante attenzione da parte della comunità per il recupero della *facies* quanto più possibile integra ed originaria dello statuto con il contegno perfino sarcastico tenuto nello stesso tempo e nei confronti dello stesso statuto dai cancellieri del governo fiorentino, il che dà l'idea di come esso sia sentito oramai come uno strumento del tutto inadeguato, e neppure oggetto di quella minima dignità che lo tenga al riparo dalla dissacrazione per iscritto. Ci si può allora chiedere fino a che punto si tratti davvero di una così consapevole percezione della superatezza di tale strumento nell'epoca che va verso le codificazioni, ovvero fino a che punto si tratti invece ancora una volta della frustrazione del funzionario di estrazione cittadina che si sente "catapultato" in una sede montana, disagiata, isolata ed irrimediabilmente arretrata: l'"Alpe", appunto.

- Che 'l notaro giuri l'ufficio et vadi a San Benedetto rubrica i (c. 1v)
Che li homini di San Benedetto non sieno astretti se non al loro banco, *nisi* passato certo termine rubrica ii (cc. 1v-2r)
Che 'l notaro stia a sindacato a San Benedetto rubrica iii (c. 2r-v)
Che 'l civile et criminale di San Benedetto sia separato da quel di Portico rubrica iiii (c. 2v)
Che il notaro scriva gli atti al civile di San Benedetto rubrica v (cc. 2v-3r)
Del modo di procedere nei richiami da lire 5 in giù rubrica vi (c. 3r-v)
Del modo di procedere sopra ogni somma per modo di richiamo rubrica vii (c. 3v)
Che si creda al giuramento insino in lire una bolognese rubrica viii (c. 4r)
Insino in lire 5 si creda al giuramento dello actore con uno testimone rubrica viiii (c. 4r)
Insino in ogni somma si creda a quatro testimoni rubrica x (c. 4r-v)
Che e' forestieri sodino rubrica xi (c. 4v)
Del modo di procedere nelli instrumenti et scrite private rubrica xii (c. 4v)
Del modo di costituire le persone *summarie* rubrica xiii (c. 4v)
De' sospetti rubrica xiiii (c. 5r)
Che sia espedito ogni processo in dua mesi rubrica xv (c. 5r-v)
Che congiunti et parenti sieno constrecti a compromesso rubrica xvi (cc. 5v-6r)
Che al Comune si renda ragione sommaria rubrica xvii (c. 6r)
Che gli arbitri lodino infra certo tempo rubrica xviii (c. 6r-v)
Del consiglio del savio rubrica xviii (c. 6v)
Che qualunque mallevadore stringha el principale a trarlo della sicurtà rubrica xx (cc. 6v-7r)
Della pena di chi negassi et chi non iustificassi la petitione rubrica xxi (c. 7r-v)
De' sequestri rubrica xxii (cc. 7v-8r)
Del modo del fare e' comandamenti rubrica xxiii (c. 8r)
Che el dì che 'l notaro substituirà per andare a San Benedetto e' richiesti comparischino, sotto pena di lire 5 rubrica xxiiii (c. 8r-v)
Del modo di procedere ne' maleficii rubrica xxv (c. 8v)
Ordine da osservarsi ne' malefici rubrica xxvi (cc. 8v-9v)
Come per inditio si proceda rubrica xxvii (c. 9v)
Che niuno sia tormentato senza inditii rubrica xxviii (c. 9v)
Di concedere l'annullagione del processo rubrica xxviii (c. 9v)
Della pena di chi bestemiasse Idio o santi rubrica xxx (c. 10r)
Della pena di chi dicessi parole ingiuriose rubrica xxxi (c. 10r)
Della pena di chi assaltassi altrui rubrica xxxii (c. 10r-v)
Della pena di chi percotessi alcuno con la mano vota rubrica xxxiii (cc. 10v-11r)
Della pena di chi percotessi alcuno con arme rubrica xxxiiii (c. 11r-v)
Della pena di chi mozassi altrui alcun membro rubrica xxxv (c. 11v)
Della pena di chi uccidessi altrui rubrica xxxvi (cc. 11v-12v)
Della pena de' traditori rubrica xxxvii (cc. 12v-13r)
Della pena di chi turbasse lo stato rubrica xxxviii (c. 13r)
Del romore et chi non soccoressi ad esso rubrica xxxviii (c. 13r-v)
Della pena de' falsi testimoni rubrica xxxix (cc. 13v-14r)
Della pena di chi rubassi rubrica xxxxi (c. 14r-v)
Della pena di chi vetassi o rubbassi le possessioni de altri rubrica xxxxii (c. 14v)
Della pena di chi forzassi donne o commettesse sodomia rubrica xxxxiii (cc. 14v-15r)
Della pena di chi non provasse l'accusa rubrica xxxxiiii (c. 15r-v)
Della pena se altri mandassi a fare malleficio rubrica xxxxv (c. 15v)
Della pena dello spergiuro rubrica xxxxvi (c. 15v)

⁷⁸ Il rubricario degli statuti di San Benenetto in Alpe qui edito è desunto dal testimone conservato in: ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Statuti delle comunità autonome e soggette*, 745, cui anche la cartulazione riportata fa riferimento.

Della pena di chi acceptassi isbanditi rubrica xxxvii (c. 15v)
 Della pena di chi vendessi la cosa dua volte rubrica xxxviii (cc. 15v-16r)
 Della pena di chi fraudassi i beni del Comune rubrica xxxviii (c. 16r)
 Della pena di chi pigliassi tenuta senza licentia dello ufittiale rubrica l (c. 16r-v)
 Della pena di chi dessi guasto rubrica li (c. 16v)
 Della pena di chi mutassi termini rubrica lii (c. 16v)
 Della pena di chi giucassi rubrica liii (cc. 16v-17r)
 Della pena da minuirsi a' minori rubrica liiii (c. 17r)
 Della mitigatione delle pene rubrica lv (c. 17r-v)
 Della augmentatione delle pene rubrica lvi (c. 17v)
 Che l'officiale sia tenuto dare la copia delle inquisitioni a chi la domanda rubrica lvii (c. 18r)
 Che il sindaco sia tenuto denumpiare i mallefiti infra otto dì rubrica lviii (c. 18r)
 Che il padre non sia tenuto al mallefitio del figliolo rubrica lviii (c. 18r-v)
 Della pena di chi rompesse pace e triegue rubrica lx (c. 18v)
 Dove non si trova statuto si procedi di simile a simile rubrica lxi (c. 18v)
 Della pena di chi non venissi al consiglio a dare favore a' facti del Comune rubrica lxii (c. 18v)
 Che el messo chiegha el pegnio, et della pena di chi lo negassi <rubrica lxiii> (cc. 18v-19r)
 Della pena di chi negasse tenuta rubrica lxiiii (c. 19r-v)
 Della pena di chi rompessi ceppi o carcere rubrica lxv (c. 19v)
 Della pena di chi convenisse alcuno del dicto Comune a altra corte rubrica lxvi (c. 19v)
 Del modo d'imborsare gli ufiti rubrica lxvii (cc. 19v-20r)
 Dello uffitio delli arbitri et loro arbitrio rubrica lxviii (c. 20r-v)
 Della electione de' ragioneri, de' camarlinghi e loro arbitrio rubrica lxviii (c. 21r)
 Di parte della dota che si guadagna per il marito rubrica lxx (c. 21r)
 Delle ferie et dì feriatu rubrica lxxi (c. 21r-v)
 Che el debitore riscuota el pegno infra certo tempo rubrica lxxii (c. 21v)
 Della pena dello ufficiale et camarlingo che fraudassi beni del Comune rubrica lxxiii (cc. 21v-22r)
 Della pena dello ufficiale che pigliassi lo havere del Comune rubrica lxxiii (c. 22r)
 Della pena di chi va a guarnimento rubrica lxxv (c. 22r)
 Che nessuno nobile possi aquistare beni immobili nel Comune di San Benedetto rubrica lxxvi (c. 22r)
 Della pena di chi turbassi el divino offitio rubrica lxxvii (c. 22v)
 Della pena di chi non corresse a rumore quando la campana suona rubrica lxxviii (c. 22v)
 Che e' gonfaloniere con el gonfalone vada a difesa delle ragioni del decto Comune rubrica lxxviii (c. 22v)
 Della pena di chi guastassi vie o strade o mutassi aque rubrica lxxx (c. 23r)
 Della pena di chi impedisse il corso dell'aque rubrica lxxxi (c. 23r)
 Che la via sia data a chi non la ha rubrica lxxxii (c. 23r-v)
 Del modo de fare di nuovo e' fossati rubrica lxxxiii (c. 23v)
 Della pena di chi schiudessi alcuna cosa rubrica lxxxiiii (c. 23v)
 Della pena di chi facessi hedifitio nella piazza o strade rubrica lxxxv (cc. 23v-24r)
 Della pena di chi fa greppi o gitassi sassi ne' beni d'altri rubrica lxxxvi (c. 24r)
 Che il figliuolo sia constrecto a petitione del padre rubrica lxxxvii (c. 24r)
 Della parte de' fructi che si guadagna per el comperatore rubrica lxxxviii (c. 24r-v)
 Che si necti le fonti et piazze dinanzi al suo uscio, et che nessuno getti bruttura nella via, et lavi apresso alle fonti braccia 3 rubrica lxxxviii (c. 24v)
 Confini della piazza rubrica lxxxx (c. 24v)
 Della pena di chi lavorassi il dì delle feste rubrica lxxxxi (cc. 24v-25r)
 Che i bechai et stazonieri vendino a peso bolognese rubrica lxxxii (c. 25r)
 Che gli statuti si tenghino al bancho rubrica lxxxiii (c. 25r)

Che el padrone paghi la condannazione per il famiglio rubrica lxxxxiiii (c. 25r)
Che l'extimo del Comune non si cassi senza renformatione del Comune, et che ogni tre anni si corregga rubrica lxxxxv (c. 25r-v)
Della pena di chi facessi hedifitio in danno del vicino rubrica lxxxxvi (c. 25v)
Della pena di chi tagliassi arbori domestici rubrica lxxxxvii (c. 25v)
Delle possessioni che rovinassino nel terreno d'altri rubrica lxxxxviii (cc. 25v-26r)
Che chi fusse condannato et havesse havere dal Comune, si facci compensatione rubrica lxxxxix (c. 26r)
Del salario degli ambasciatori et altri che andassero per servitio del Comune rubrica c (c. 26r-v)
Che non si faccia remissioni delle condannagioni rubrica ci (c. 26v)
Che chi achusa del danno proprio li sia creduto insino in lire 3 rubrica cii (c. 26v)
Della pena di chi dà danno personalmente rubrica ciii (c. 26v)
Della pena di chi dà danno con bestie rubrica ciiii (c. 27r)
Della pena di chi dà danno in bandite rubrica cv (c. 27r)
Che e' ponti si custodischino rubrica cvi (c. 27r)
Che e' libri et altre cose del Comune si tenghino al massaro rubrica cvii (c. 27r)
In che tempo si debba restituire el danno rubrica cviii (c. 27v)
Della pena di chi ucidessi o guastassi animali d'altri rubrica cviii (c. 27v)
Che gli statuti contra la fede et contro alla libertà del Comune sieno cassi rubrica cx (cc. 27v-28r)
Della pena di chi dà danno nella pastura della Alpe rubrica cxi (c. 28r)
Della pena di chi rompessi fidanze rubrica cxii (c. 28r-v)
Del modo di pagare gli stantiamenti rubrica cxiii (cc. 28v-29r)
Che chi non ha pagato estimo da quindici anni adrieto s'intenda forestiero, et non possa vendere alcuna cosa in decto Comune rubrica cxiiii (c. 29r-v)
Della pena di chi vendessi vino senza licentia delli arbitri, o con misure non giuste o non bollate rubrica cxv (cc. 29v-30r)
De' bechai rubrica cxvi (c. 30r-v)
Dell'ordine di eleggere e' campai rubrica cxvii (cc. 30v-31r)
Che chi ha debito in Comune o fussi condannato, non possa havere ufficio né beneficio in epso Comune rubrica cxviii (c. 31r)
Applicazione dele pene rubrica cxviii (c. 31r)
Che si facci una cassetta per le borse delli officii rubrica cxx (c. 31v)
Che lavoratori observino quanto dice lo statuto di Castrocaro rubrica cxxi (c. 31v)
Che gli huomini di Sancto Benedetto possino eleggere uno notaio da lloro rubrica cxxii (c. 31v)